



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

ORDINANZA n. ____/2022

**DISCIPLINA DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE NELLE ACQUE DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA**

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTI** gli articoli 17, 30 e 223 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Marina Mercantile 7 gennaio 1980 recante modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea, pubblicato nella G.U. 12 gennaio 1980, n. 11;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 ottobre 1986 recante disciplina della pesca subacquea professionale, pubblicato nella G.U. del 2 dicembre 1986, n. 280 come modificato dal D.M. 2 maggio 1987 e dal D.M. 28 dicembre 2007 e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 1° giugno 1987, n. 249 recante norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei, pubblicato nella G.U. 29 giugno 1987, n. 149;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 1995 recante disciplina della pesca del riccio di mare (echinodermi), pubblicato nella G.U. 25 gennaio 1995, n. 20;
- VISTI** il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano;
- VISTO** il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- VISTO** il dispaccio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto Reparto n. 02.04.51/021100 del 26 febbraio 2008 avente per argomento "D.M. 12.01.1995. Pesca subacquea professionale del riccio di mare", con il quale viene diramato il contenuto della nota n. 2875 del 31 gennaio 2008 della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che sottolinea come "i pescatori professionali possono esercitare la pesca del riccio di mare con gli apparecchi ausiliari di respirazione nei limiti e con le modalità previste dal D.M. 12 gennaio 1995";

- VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, modificato dalla Legge n. 154 in data 21 Maggio 2016 e dalla Legge n. 44 del 21 Maggio 2019.
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 e ss.mm.ii. finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10 novembre 2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29 maggio 2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 5976/16 la quale, nell'annullare l'ordinanza della Capitaneria di porto di Civitavecchia n. 78/2014, ha evidenziato che "di fronte ad una pluralità di domande volte ad ottenere una autorizzazione, non è ragionevole fondare la scelta sul criterio della priorità cronologica nella presentazione delle domande", criterio che "può assumere rilievo residuale non esclusivo, dovendo l'amministrazione" effettuare un eventuale esame comparato delle domande in funzione della "tutela del pubblico interesse";
- PRESO ATTO dei criteri individuati ed introdotti con la propria ordinanza n. 68 del 22 maggio 2018 disciplinante la pesca subacquea professionale;
- VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 58 del 28 aprile 2017;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1978/2017 del 31 ottobre 2017 recante modifiche all'Allegato III del Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle aree di produzione classificate;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1979/2017 del 31 ottobre 2017 recante modifiche all'Allegato III del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle aree di produzione classificate;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali in data 21 dicembre 2018 recante "Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema a punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale";
- VISTO il Decreto in data 21 dicembre 2018 del Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MIPAAF recante disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso;
- CONSIDERATO che il suddetto Decreto reca la disciplina per la raccolta del corallo rosso avente validità su tutte le acque marine del territorio nazionale prevedendo, tra l'altro, che l'autorizzazione annuale per tale raccolta venga concessa, sospesa e revocata dal competente Ministero;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 627/2019 del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche

uniformi per l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale (echinodermi) destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/627; in particolare il Titolo V – Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi ai molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate di produzione e di stabulazione;

VISTA la determina n. G14564 in data 24 ottobre 2019 della Regione Lazio inerente la classificazione zona di produzione di banchi naturali di echinodermi (ricci di mare) nell'area denominata La Frasca nel Comune di Civitavecchia;

VISTA la determina n. G05112 in data 30 aprile 2020 della Regione Lazio inerente la riclassificazione della zona di produzione di banchi naturali di echinodermi (ricci di mare) dello specchio acqueo compreso fra la foce del fosso Marangone e Capo Linaro, lungo il litorale del Comune di Santa Marinella (RM);

PRESO ATTO delle risultanze delle riunioni tenutesi in data 30 maggio 2022 e 28 giugno 2022 presso questa Capitaneria di porto con Enti ed operatori del settore, regionali e locali e, in particolare, delle osservazioni relative alla necessità di aggiornare l'attuale ordinanza n. 68/2018 tenendo conto della nuova normativa della raccolta del corallo rosso, dell'opportunità di allineare le autorizzazioni ad un rilascio e rinnovo annuale come previsto dal succitato D.M. 20 ottobre 1986 nonché di diminuire, per quanto possibile, l'attuale sforzo di pesca sulla risorsa biologica;

VISTA la nota della Regione Lazio n. 787066 del 10 agosto 2022 con la quale è stato comunicato che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. T00121 del 4 agosto 2022 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 del 9 agosto 2022 sono state costituite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura e ne sono stati nominati i relativi membri;

RITENUTO pertanto di dover preventivamente sentire sul contenuto del presente provvedimento ordinativo la suddetta Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, con foglio n. 65419 in data 23 novembre 2022;

VISTO il contenuto della nota di risposta della predetta Commissione consultiva locale n. 1300251 in data 20 dicembre 2022, assunta in medesima data al protocollo n. 70987;

RITENUTO pertanto, opportuno – in funzione di quanto sopra esposto e restando impregiudicato il rispetto delle vigenti norme di legge/regolamentari emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per aspetti diversi, tra cui anche l'eventuale osservanza di norme tecniche di settore e di sicurezza sul lavoro – di procedere ad un aggiornamento della propria ordinanza n. 68/2018 afferente la disciplina dello svolgimento della pesca subacquea professionale nelle acque del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, anche in ragione dell'intervenuta normativa nazionale sulla raccolta del corallo rosso, della recente classificazione della zona di produzione di banchi naturali di echinodermi da parte della Regione Lazio e delle nuove modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema a punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, introdotte con apposito decreto ministeriale;

ORDINA

Art. 1

Autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale

1. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, l'attività di pesca subacquea professionale è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte della Capitaneria di porto

di Civitavecchia, che può essere richiesta da coloro che risultino iscritti nel registro dei pescatori marittimi professionali, in possesso dei requisiti fisici e di un attestato di qualificazione come previsto dall'art. 4 punti 1, 2 e 3 del D.M. 20 ottobre 1986, in premessa citato.

2. L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente nell'ambito del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, ha validità di 1 anno dalla data di rilascio e decade automaticamente a seguito della perdita dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del citato D.M. 20 ottobre 1986.
3. L'autorizzazione è sospesa a seguito della commissione di infrazioni gravi in materia di pesca, secondo le modalità previste dal decreto 21 dicembre 2018, in premessa citato.
4. L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale è rinnovata ogni anno previa presentazione dell'istanza di rinnovo di cui al successivo articolo 2, entro la data di scadenza della medesima autorizzazione e presentando un nuovo certificato di idoneità fisica, ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.M. 20 ottobre 1986.
5. Qualora il numero delle autorizzazioni rilasciate/rinnovate sia inferiore a quello di cui al comma 6 del presente articolo, nell'ipotesi di domande concorrenti volte ad ottenere un nuovo rilascio di autorizzazione, queste saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
 - soggetti in precedenza già autorizzati nel Compartimento marittimo di Civitavecchia allo svolgimento dell'attività di pescatori professionali subacquei: 2 punti per ogni anno;
 - situazione lavorativa del richiedente: soggetti inoccupati 5 punti (ai fini dell'attribuzione di tale punteggio, sono considerati soggetti inoccupati anche coloro i quali esercitano, in maniera esclusiva, l'attività professionale di pescatore subacqueo); soggetti con contratti di lavoro a tempo determinato o parziale 3 punti; età del richiedente 8 punti per un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni compiuti, 6 punti per un'età compresa tra i 31 ed i 45 anni compiuti, 4 punti per un'età compresa tra i 46 ed i 55 anni compiuti, 2 punti per chi ha più di 55 anni;
 - in caso di parità è preferito il richiedente più giovane.
6. Al fine di garantire il razionale accesso e il sostenibile sfruttamento delle risorse, il mantenimento degli stock ittici e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale, ogni anno solare saranno rilasciate un numero massimo di 11 (undici) autorizzazioni.

Art. 2

Istanza per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale

1. Ferme restando le modalità e le limitazioni previste dalla normativa in premessa citata, chiunque intenda esercitare la pesca subacquea professionale nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia deve presentare istanza in bollo, come da *fac-simile* in Allegato 1 alla presente Ordinanza, alla Sezione Pesca della Capitaneria di porto di Civitavecchia, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
 - b) attestato di cui all'art. 4, punto 2) del D.M. 20 ottobre 1986;
 - c) certificato medico di idoneità, rilasciato dal Medico di Porto – Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera;
 - d) n. 2 fotografie formato tessera;
 - e) n. 1 marca da bollo da € 16,00;

- f) attestazione di avvenuto versamento di € 51,65 sul c/c 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma, Capitolo 3590 Capo 17, con causale "onere per la pesca speciale, pesca subacquea professionale".
2. La documentazione di cui alle precedenti lettere e) ed f) può essere presentata dopo la ricezione di formale notifica di accoglimento della domanda. La suddetta integrazione deve avvenire entro 7 giorni dalla ricezione/notifica della comunicazione di accoglimento.

Art. 3

Modalità di esercizio della pesca subacquea professionale

1. Restando impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari in premessa citate, nonché le norme tecniche di settore ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per aspetti diversi da quelli riservati al Capo del compartimento dalle norme vigenti e, in particolare, dall'articolo 8 del D.M. 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii., l'esercizio della pesca subacquea professionale può essere esercitata soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito solo per finalità diverse dalla pesca oppure per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei. Inoltre, la pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto le mani oppure i coltelli, i retini e rastrelli normali.
2. L'esercizio della pesca o raccolta degli organismi acquatici di cui alla presente ordinanza è vietato:
 - a) nei porti, porticcioli ed approdi turistici o ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura degli stessi;
 - b) in zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti;
 - c) ad una distanza inferiore a 100 metri dalla foce dei fiumi, canali e collettori;
 - d) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti, nel periodo della stagione balneare;
 - e) ad una distanza inferiore a 150 metri dagli impianti da pesca fissi o mobili (segnalazione reti da posta, etc.);
 - f) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - g) ad una distanza inferiore a 500 metri dai pescherecci già in attività con attrezzi trainati;
 - h) nelle zone di mare interdette alla balneazione o in cui è fatto espresso divieto di pesca;
 - i) nel periodo balneare, in ogni caso, sulla base di quanto disposto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare;
 - j) dal tramonto al sorgere del sole.
3. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
4. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, sullo stesso deve essere issata la bandiera di segnalazione.
5. Il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante sul quale è issata la bandiera di segnalazione.
6. L'esercizio della pesca professionale subacquea è consentito dall'alba al tramonto

esclusivamente nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì, fermo restando quanto disciplinato dall'ordinanza balneare citata in premessa. La pesca professionale del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

7. Ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia, il pescatore subacqueo professionale, nell'esercizio dell'attività di pesca, dovrà:
 - a) compilare per ogni giornata di pesca, in tutte le sue parti ed immediatamente dopo le operazioni di pesca e comunque prima del trasporto del pescato, il "giornale di pesca" redatto secondo il *fac-simile* in Allegato 2, ove vengono annotate le catture giornaliere di pesci, molluschi, crostacei e ricci di mare, distinte per specie, quantità e zone di raccolta. Tale "giornale di pesca" dovrà essere stampato a cura dell'interessato e preventivamente timbrato dalla Sezione Pesca della Capitaneria di porto di Civitavecchia, nonché tenuto a disposizione in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza;
 - b) presentare, entro il giorno 5 di ogni mese, il predetto "giornale di pesca" alla Sezione Pesca della Capitaneria di porto di Civitavecchia per l'apposizione del visto.

Art. 4 **Pesca del riccio di mare**

1. E' consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione degli attrezzi di raccolta "asta a specchio" e "rastrello".
2. I pescatori subacquei professionali regolarmente autorizzati ad operare nelle acque del Compartimento marittimo di Civitavecchia possono effettuare la pesca del riccio di mare in immersione con apparecchi ausiliari di respirazione e solo manualmente.
3. Il pescatore professionale può catturare giornalmente un numero massimo di 1000 (mille) esemplari, aventi una taglia minima non inferiore a 7 (sette) centimetri di diametro totale compresi gli aculei.

Art. 5 **Unità d'appoggio alla pesca subacquea professionale**

1. Nel caso in cui il pescatore professionale, per l'esercizio dell'attività professionale, intenda utilizzare un'unità navale come unità appoggio, la stessa dovrà essere iscritta nei Registri delle Navi Minori e Galleggianti come unità da pesca, munita di licenza di pesca *"quale unità di appoggio alla pesca subacquea professionale"* ovvero, alternativamente, come unità con destinazione a servizi speciali per *"uso conto proprio, destinata ad unità d'appoggio alla pesca subacquea professionale"*.

Art. 5 **Sanzioni**

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto configuri diverso illecito amministrativo ovvero specifico reato, saranno perseguiti ai sensi del D. L.vo n. 4/2012 e ss.mm.ii., ivi compreso il decreto 21 dicembre 2018 relativo alle "Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale".

Art. 6
Entrata in vigore e pubblicità

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 68/2018 della Capitaneria di porto di Civitavecchia.
2. I provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della succitata ordinanza n. 68/2018 verranno rinnovati ai sensi della presente ordinanza, in aderenza al D.M. 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii.;
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di porto di Civitavecchia, degli Uffici marittimi del Compartimento marittimo di Civitavecchia e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia.

Civitavecchia, _____

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
